



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Classificazione: Processo: aziende Macroattività: indirizzi normativi/operativi Attività: indirizzi normativi/operativi Tipologia: note di istruzioni normative/operative Fascicolo: 2025 Sottofascicolo: autoliquidazione Internet: sì Altri uffici: sì Minisito: sì
--

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2025/2026. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2025/2026 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2025/2026 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Datore di Lavoro – Pagamento premio assicurativo – Autoliquidazione.

A. Autoliquidazione del premio

Riepilogo scadenze

Fermo restando il termine del **16 febbraio 2026** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025¹ è il **2 marzo 2026**².

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

Servizi online

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *AL.P.I. online*, che calcola anche il premio dovuto, e *"Invio telematico Dichiarazione Salari"*³. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è **902026**.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online *"Invio retribuzioni e calcolo del premio"*. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

¹ Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

² Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 33/2025.

³ È possibile inviare i dati retributivi sia nel formato *Json* sia nel formato *txt*.

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati *Comandata*, *Concessionari*, *Prove in mare*, *Tecnici ispettori* e *Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite l'apposito servizio online "*Armo/Disarmo-Assicurazione*"⁴, le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Riduzione di presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2026) devono inviare all'Inail **entro il 16 febbraio 2026** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte⁵, con il servizio "*Riduzione Presunto*", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026.

Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell'anno o per l'intero anno) con il servizio a loro dedicato "*Riduzione presunto*" per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2025, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel "*Fascicolo aziende*" le *Comunicazioni delle basi di calcolo*⁶ per l'autoliquidazione 2025/2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi "*Visualizza basi di calcolo*" e "*Richiesta basi di calcolo*" e per le PAN il servizio "*Visualizzazione elementi calcolo*".

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali⁷, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2025 determinato dal MEF e pubblicato in:

www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

⁴ Circolare Inail n. 35/2016.

⁵ Articolo 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

⁶ Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; Circolare Inail n. 88/2015.

⁷ Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

Con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Inail ha approvato la nuova tabella A "Bonus" prevista dall'articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, nonché la modifica dell'aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all'articolo 1, comma 1, ha autorizzato l'Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria⁸.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla deliberazione del Presidente dell'Inail n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

B. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2025/2026:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)
5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

⁸ Nota 10 dicembre 2025 prot.10896 "Autoliquidazione 2025/2026. Applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 146 del 21 luglio 2025", pubblicata in www.inail.it.

6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
7. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale, alle navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal dm 21 novembre 2023 e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10⁹ del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*¹⁰. Legge 13 marzo 1958, n. 250.

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32%¹¹ per la regolazione 2025 e per la rata 2026.

Per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari¹² nonché per le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, per le società di persone per i soci pescatori¹³, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "*Retribuzioni soggette a sconto*" il "*Tipo*" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

⁹ Riguardante la *Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione*.

¹⁰ Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹¹ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹² Circolare Inail n. 29/1984.

¹³ Circolare Inail n. 45/2022 "*Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte*".

2. Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera¹⁴

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi¹⁵ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%¹⁶ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura della misura del 44,32%¹⁷ per la regolazione 2025 e per la rata 2026 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2025 e di rata 2026 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia Pesca	Regolazione 2025	Rata 2026
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

3. Sgravio Registro Internazionale¹⁸

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione¹⁹ ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

¹⁴ Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

¹⁵ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁶ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁷ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁸ Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹⁹ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali²⁰.

4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023²¹

Le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, che siano state autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal dm 21.11.2023, per il personale imbarcato avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

L'applicazione dello sgravio in parola è subordinata alla sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'armatore.

5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo²²

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "*Retribuzioni soggette a sconto*" il "*Tipo*" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

6. Riduzione del premio per le imprese artigiane²³

²⁰ Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

²¹ Articolo 41 decreto-legge n.144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022 che ha esteso i benefici previsti dall' articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998. Circolare Inail 8 luglio 2025, n. 43.

²² Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2025

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025. La riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%²⁴.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "*Regolazione anno 2025 Agevolazioni*" con il codice 127.

Regolazione 2026

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2026, per l'autoliquidazione 2026/2027, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026²⁵.

7. Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia²⁶

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2025 sia per la rata 2026.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate²⁷

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

9. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci²⁸

²³ Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

²⁴ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2025.

²⁵ Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 33/2025.

²⁶ Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

²⁷ Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2025, che alla rata 2026.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

²⁸ Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della *Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti*, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026).

C. Apertura Servizi *online*

Si informa che i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2025-2026 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAT): **2 gennaio 2026**;
- ✓ *Riduzione di Presunto* (PAN): **2 gennaio 2026**;
- ✓ *Invio telematico dichiarazione salari e VSAL* (PAT): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *AL.P.I. online* (PAT): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *Invio retribuzioni e calcolo del premio* (PAN): **8 gennaio 2026**;
- ✓ *Richiesta certificato assicurazione equipaggio* (PAN): **2 gennaio 2026**.

Sul portale istituzionale sono disponibili i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (www.inail.it>Supporto>Guide e manuali operativi>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani